



COMUNE DI BOVALINO

89034 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
C.F. 81000710806



Comune di Bovalino
Prot. 009872 del 18/08/2017

Segnatura: 0009872-18/08/2017-e_b098-PG-UP-00060009-A

Reg. ord. Sind. N. 22

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI DI ORIGINE DOMESTICA, SFALCI E POTATURE DI ORIGINE VEGETALE, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

IL SINDACO

Considerato:

- Che frequentemente si verifica l'abbandono ed il deposito indecoroso di rifiuti durevoli ed ingombranti, speciali pericolosi e non pericolosi su tutto il territorio comunale, sia in prossimità dei cassonetti RSU che in luoghi non autorizzati;
- Che tale situazione determina uno spettacolo degradante sotto l'aspetto del vivere civile, costituendo altresì rischio e pericolo per l'igiene pubblica e la sicurezza delle persone;
- Che continuano, da parte di numerosi cittadini, segnalazioni di degrado urbano e ambientale e problemi di decoro cittadino per la presenza sul territorio di rifiuti ingombranti nonostante questa Amministrazione Comunale sia intervenuta più volte per la raccolta;
- Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente.

Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti ingombranti che provocano l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia per il decoro urbano che per l'igiene e la salute pubblica.

Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di apposita ordinanza rivolta a risolvere il problema dell'abbandono ed il deposito incontrollato di ingombranti, beni durevoli di origine domestica, sfalci e potature di origine vegetale, rifiuti speciali pericolosi su tutto il territorio comunale sia in prossimità dei cassonetti RSU che in luoghi non autorizzati.

Visto l'art. 198 del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visti gli artt. 192 e 255 del D.L.vo 152/2006;

Vista la legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale";

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000. N. 276, che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e sicurezza urbana;

ORDINA ED INGIUNGE

A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza che per esigenze ambientali e di sicurezza pubblica descritte in narrativa su tutto il territorio comunale:

1. E' fatto assoluto divieto di scaricare, abbandonare e depositare in maniera incontrollata ingombranti, beni durevoli di origine domestica, sfalci e potature di origine vegetale, rifiuti speciali pericolosi su tutto il territorio

comunale sia in prossimità dei cassonetti RSU che in luoghi non autorizzati compresi torrenti, fossi di scolo, aree del demanio;

2. È fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di terreni laterali alle strade comunali e vicinali di mantenere pulito il tratto di strada pubblica e vicinale confinante con il proprio terreno durante e a seguito alle operazioni di taglio della vegetazione o sfalcio d'erba;
3. È fatto divieto a tutte le imprese e le attività di depositare, scaricare e abbandonare rifiuti in siti non idonei

AVVERTE

- Che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normativa specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante " Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente Ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3000,00;
- se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00;
- che, per chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 " Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

DISPONE

- che la presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno della pubblicazione;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;
- che sia trasmessa alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Stazione dei Carabinieri di Bovalino, al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino, al Comando di Polizia Municipale, alla Delegazione di spiaggia- Guardia Costiera, anche per le funzioni di controllo, di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di quanto contenuto nella presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, li 18 AGO. 2017



IL SINDACO
Avv. Vincenzo Maesano
Vincenzo Maesano